

CAUSA 49-65

FERRIERE E ACCIAIERIE  
NAPOLETANE S.P.A.

CONTRO

L'ALTA AUTORITÀ DELLA C.E.C.A.

**Sentenza della Corte  
del 28 aprile 1966<sup>1</sup>**

Nella causa 49-65 promossa dalla

FERRIERE E ACCIAIERIE NAPOLETANE S.P.A.,

con sede in Napoli,

in persona del rag. Giovanni Scotto, presidente del Consiglio di amministrazione,

con gli avvocati prof. Pietro Gasparri e Carlo Selvaggi, entrambi ammessi al patrocinio innanzi alle Magistrature superiori,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Ernest Arendt, 6, rue Willy Goergen,

ricorrente,

contro

L'ALTA AUTORITÀ DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,

rappresentata dal suo consulente giuridico, avvocato Italo Telchini, in qualità di agente,

assistito dall'avvocato Giuseppe Guarino, professore all'Università di Roma,

e con domicilio eletto presso i suoi uffici, 2, Place de Metz, Lussemburgo,

convenuta,

causa avente ad oggetto : l'annullamento della decisione individuale del 19 maggio 1965, relativa agli obblighi della ricorrente nei confronti del meccanismo di perequazione del rottame importato e assimilato,

LA CORTE,

composta dai signori :

Ch. L. Hammes, presidente,

L. Delvaux, presidente di Sezione,

A. M. Donner, R. Lecourt e R. Monaco (relatore), giudici,

avvocato generale : J. Gand

cancelliere : A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

<sup>1</sup> — Lingua processuale : l'italiano.

## SENTENZA

### IN FATTO

#### I — Gli antefatti

I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono così riassumere :

1) A seguito dei controlli e delle ispezioni effettuati nel 1958 e nel 1962 presso la Ferriere e acciaierie napoletane (in prosieguo denominata F.A.N.) dalla S.A.F.S. (Société anonyme fiduciaire suisse), il quantitativo di rottame imponibile consumato dall'impresa veniva in un primo tempo accertato in 41 343 t. Tale accertamento costituiva oggetto di una lettera indirizzata dall'Alta Autorità alla ricorrente l'8 aprile 1963. La F.A.N. impugnava giurisdizionalmente sia detta lettera che la decisione 7-63 dell'Alta Autorità mediante il ricorso 57-63, dichiarato irricevibile il 9 giugno 1964.

2) Durante il procedimento, le parti si accordavano circa la possibilità di effettuare nuovi controlli. La ricorrente produceva una documentazione riguardante i punti litigiosi e veniva effettuata una perizia. In seguito a dette ispezioni e a detto accordo, l'Alta Autorità adottava la decisione 19 maggio 1965 impugnata col presente ricorso.

3) In virtù di detta decisione, l'imponibile della F.A.N. per il rottame consumato tra l'aprile 1954 e il novembre 1958 è stato fissato in 34 300 t.

La *ricorrente* ammette, in base alle dichiarazioni precedenti e alle verifiche effettuate dall'Alta Autorità, di aver consumato nel periodo precitato 21 769 t e precisamente :

- 17 003 t dichiarate per il periodo aprile 1955 - gennaio 1957,
- 4 776 t riconosciute come consumo per il periodo aprile 1954 - marzo 1955.

4) La differenza tra le quantità dichiarate dalla F.A.N. e quelle accertate dall'Alta Autorità ammonta quindi a 12 531 t.

La controversia verte essenzialmente sulla determinazione, per la quasi totalità del rottame, del carattere di « rottame legato » escluso dal consorzio di perequazione. Più precisamente si tratterebbe di 10 965 t di rottame così ripartite :

- 8 344 t consumate tra l'aprile 1955 e il novembre 1958,
- 2 621 t consumate tra l'aprile 1954 e il marzo 1955.

## II — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia :

- « 1) A norma dell'articolo 33 del Trattato, annullare la decisione individuale 19 maggio 1965;
- 2) A norma dell'articolo 34 del Trattato, rinviare se del caso la questione all'Alta Autorità per i provvedimenti di sua competenza richiesti dall'esecuzione della decisione di annullamento, ivi compresa la restituzione di quanto eventualmente pagato indebitamente e la corresponsione di un equo risarcimento del danno nella giusta misura che la Corte stabilirà;
- 3) Porre le spese e gli onorari di difesa a carico dell'Alta Autorità;
- 4) In sede istruttoria, ammettere i documenti che si allegano e ordinare all'Alta Autorità di depositare l'intero fascicolo degli atti relativi all'accertamento degli acquisti di rottame nei confronti della « Acciaierie napoletane » con riserva di eventuali richieste istruttorie subordinate.

La *convenuta* formula le seguenti conclusioni :

« respingere tutte le domande e porre le spese del giudizio a carico della *ricorrente*. »

## III — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti fatti valere dalle parti si possono così riassumere :

### *Sulla ricevibilità*

La *convenuta* non solleva eccezioni quanto alla ricevibilità del ricorso.

### *Nel merito*

- 1) Violazione di forme sostanziali e delle norme del Trattato, specie degli articoli 3 b), 4 b), 5 e 53; violazione delle norme relative all'applicazione del Trattato derivanti dai principi giuridici generali di diritto interno degli Stati membri in materia di onere della prova; violazione delle norme di applicazione riguardanti il consorzio di perequazione ed in particolare della decisione 2-57. Sviamento di potere

La *ricorrente* assume che le decisioni generali di base riguardanti la perequazione si sono limitate ad imporre alle imprese l'obbligo di *denunciare* i movimenti di rottame e non hanno previsto l'obbligo di documentare dette dichiarazioni.

La *ricorrente* a suo tempo si è conformata a detto obbligo denunciando alle autorità competenti il suo consumo di rottame ed indicando nel contempo i quantitativi di « rottame legato ».

È allora che l'Alta Autorità, ove lo avesse ritenuto necessario,

avrebbe dovuto chiedere agli interessati di dimostrare che il rottame litigioso poteva essere considerato « rottame legato ». Pur rimanendo incontestato il diritto dell'Alta Autorità di rettificare o di controllare le dichiarazioni delle imprese, è inammissibile che essa possa esigere, dopo diversi anni (nella fattispecie da 11 a 7) la produzione di prove che potevano essere domandate al momento in cui i fatti contestati venivano denunciati, specie poi dal momento che, in assenza di una richiesta di prova, le imprese potevano ritenere la loro dichiarazione conforme ai requisiti del momento. La pretesa dell'Alta Autorità non è solo contraria alle disposizioni adottate a quel tempo, ma è anche viziata da sviamento di potere.

La *convenuta* obietta che, trattandosi nella fattispecie di accertamenti relativi ad un periodo antecedente al 1958, le norme fondamentali in materia sono quelle degli articoli 12 (1) e 16 (1 - 4) della decisione 2-57, che riguardano la determinazione dell'entità dei contributi dovuti da ciascuna impresa. Tali disposizioni non precisano il procedimento o la facoltà in virtù dei quali l'Alta Autorità calcola detto importo, ma si limitano a stabilire l'obbligo incombente ad ogni soggetto d'informare l'Alta Autorità dei movimenti di rottame e l'obbligo dell'Alta Autorità di notificare agli interessati il risultato dei calcoli.

Ciò premesso, è evidente che l'interpretazione di dette disposizioni deve tenere conto del principio generale secondo cui, salvo disposizioni in contrario, l'attribuzione di una determinata facoltà implica necessariamente quella di tutte le altre facoltà che risultano indispensabili per l'esercizio regolare della prima. Ne consegue che l'Alta Autorità ha la facoltà di operare rettifiche in via induttiva e di contestare l'esattezza dei dati forniti dall'interessata.

L'articolo 2 della decisione 13-58 non reca innovazioni in materia, ma conferma semplicemente detta conclusione, abilitando l'Alta Autorità a determinare l'importo dei contributi col metodo induttivo (cfr. anche l'articolo 1 della decisione 14-58). È ovvio che l'Alta Autorità deve sempre fondarsi su dati precisi; tuttavia, salvo che l'impresa possa dedurre prove adeguate a dimostrazione che il calcolo dell'Alta Autorità è fondato su fatti inesatti, o che il rottame dichiarato è quello effettivamente acquistato, i risultati cui giunge l'Alta Autorità devono essere considerati definitivi.

Questi principi, già ammessi dalla Corte nella sentenza 18-62, comportano il logico corollario che spetta alle imprese, in virtù delle norme vigenti sin dall'istituzione del sistema, costituirsi una valida documentazione e conservarla fino a quando sia necessario, onde poterla opporre all'imposizione dell'onere contributivo al fine di provare quali quantitativi di rottame siano stati esattamente acquistati (cfr. sentenza 108-63).

La *ricorrente* replica di non contestare la facoltà dell'Alta Autorità di verificare e rettificare le dichiarazioni onde determinare l'onere perequativo. Essa ritiene tuttavia che l'Alta Autorità abbia dimostrato lentezza e superficialità nelle sue constatazioni, ed abbia perseguito uno scopo illecito nella scelta dei mezzi per determinare l'onere perequativo gravante su ciascuna impresa : invece di adottare i sistemi che potevano garantire risultati esatti, essa ha preferito quelli che consentono di constatare un maggior consumo di rottame. Questo spiega l'adozione del sistema di calcolo in base al consumo di energia elettrica, che in seguito è stato abbandonato a favore di quello basato sul numero di giorni lavorativi effettivi.

In quest'ordine di idee, l'Alta Autorità ha escluso che i quantitativi litigiosi rientrassero nel rottame legato. Il suo comportamento rivela la preoccupazione fondamentale di mantenere l'equilibrio tra debiti e crediti perequativi, ricorrendo ai mezzi più idonei ad evitare — per quanto possibile — le successive modifiche del bilancio generale della Cassa di perequazione, che conseguirebbero alla rettifica di alcuni calcoli. L'atto impugnato sarebbe per questo viziato da sviamento di potere.

Circa la tesi svolta dalla convenuta sulla portata degli articoli 12 e 16 della decisione 2 - 57, bisogna notare che lo stesso fatto che le disposizioni si limitano a prescrivere alle imprese l'obbligo di fornire all'Alta Autorità le informazioni richieste, mentre non stabiliscono alcun procedimento per l'esercizio del controllo da parte dell'Alta Autorità, non autorizza affatto a concludere che le imprese siano anche tenute implicitamente a costituire a priori la documentazione necessaria. Se tali disposizioni sono elastiche per l'Alta Autorità, lo devono essere anche per le imprese.

L'Alta Autorità avrebbe dovuto presumere veritiere le dichiarazioni della ricorrente e le registrazioni periodiche dei movimenti di rottame legato contenute nei libri contabili, specie poi che l'impresa non avrebbe certo registrato dati inesatti sulle quantità di rottame ricevuto giacché, data l'impossibilità di utilizzare rapidamente il rottame, l'esattezza delle registrazioni avrebbe potuto essere verificata mediante un semplice controllo delle scorte.

Il comportamento dell'Alta Autorità è anche contrario alle norme che disciplinano la prova ; è infatti principio fondamentale sia di diritto privato, nel quale rientra in parte il consorzio di perequazione, sia di diritto pubblico, che l'onere della prova incombe alla parte che « avanza la pretesa ». Tale principio ammette deroghe nel campo del diritto pubblico, che però devono essere sancite da disposizioni esplicite e non possono essere decretate mediante un atto amministrativo di indole esecutiva.

Ne consegue che, se le imprese che non hanno effettuato le

denunce devono dimostrare l'inesattezza dei controlli effettuati dall'Alta Autorità, spetta per contro all'organo comunitario dimostrare l'inesattezza eventuale delle dichiarazioni fatte dalle imprese.

Su un piano più concreto, è d'altro canto necessario precisare che l'esenzione dall'onere perequativo del rottame legato è stata prevista fin dall'inizio del regime di perequazione. L'Alta Autorità ha infatti implicitamente attribuito all'articolo 10 della decisione 2-57, che disponeva detta esenzione, un effetto retroattivo. L'articolo si limitava a determinare per le imprese l'obbligo d'indicare la qualità di rottame così esonerata e non richiedeva alcun elemento di prova per suffragare detta indicazione.

Solo in seguito alla risoluzione n. 17, adottata dalla Cassa di perequazione il 24 aprile 1958, le imprese sono state informate della necessità di provare la composizione del rottame legato denunciato (nelle fatture di acquisto successive al 1° maggio 1958). Tale risoluzione non può comunque essere interpretata come modifica della decisione 2-57 di cui sopra non solo per quanto riguarda il periodo precedente, ma anche per quello successivo.

Dall'entrata in vigore di detta risoluzione, la ricorrente ha sempre allegato alle sue dichiarazioni le fatture che dimostravano la composizione del rottame legato. Non è però possibile esigere questa documentazione anche per il periodo precedente, vista la materiale impossibilità di produrla dopo svariati anni e non essendovi un obbligo stabilito da un'espressa norma giuridica. Il comportamento dell'Alta Autorità riverserebbe quindi illecitamente sulle imprese le conseguenze della propria inerzia.

La *convenuta* obietta che la discussione sulla disciplina della prova è fuori luogo. Solo nel caso in cui la ricorrente avesse indicato la percentuale di altri metalli contenuta nel rottame litigioso, ci si sarebbe potuto domandare se dette indicazioni dovevano essere dimostrate o si dovessero presumere esatte. Se invece — conformemente alla sentenza 18-62 — si ammette che l'Alta Autorità possa effettuare verifiche mediante il metodo induttivo, si deve concludere per questa stessa ragione che ad essa non incombe l'onere della prova.

Circa l'argomento tratto dall'inesistenza dell'obbligo di dimostrare la composizione del rottame legato prima dell'adozione della risoluzione n. 17 della Cassa di perequazione, la *convenuta* rileva che tale risoluzione non è affatto innovatrice, ma ha ripreso semplicemente una prassi ormai generalizzata.

Dopo aver contestato che l'imposizione dell'onere perequativo rientri nel campo del diritto privato, la *convenuta* prende inoltre posizione contro il mezzo di sviamento di potere, deducendo che tale mezzo non è suffragato da solidi argomenti, ma addirittura alcuni degli argomenti della ricorrente sono in contrasto con esso.

- 2) Violazione delle disposizioni, dei principi e delle norme menzionate nel mezzo precedente; violazione di forme sostanziali; difetto di motivazione; sviamento di potere

La *ricorrente* ricorda che la decisione impugnata rifiuta di riconoscere come dimostrata la composizione del rottame legato, per quanto riguarda il quantitativo litigioso, per i seguenti motivi:

- a) Il tipo di produzione della F.A.N. non richiede l'impiego di « elementi nobili ».
- b) I prezzi del rottame litigioso erano uguali a quelli del rottame ordinario.
- c) Il rottame litigioso non è stato impiegato come rottame legato.
- d) Le fatture d'acquisto dei quantitativi litigiosi non fanno menzione della percentuale di lega.

Essa indi osserva quanto segue :

Sui punti a) e c)

Innanzitutto, la stessa ammissione da parte dell'Alta Autorità — fondata su determinate fatture o su perizia — che la *ricorrente* ad un determinato momento ha impiegato quantitativi di rottame legato, impedisce di ravvisare nelle due considerazioni un'adeguata motivazione dell'atto impugnato. In secondo luogo l'acquisto di rottame legato allo scopo di utilizzarlo come rottame ordinario è perfettamente giustificato nel caso specifico in quanto :

- sul mercato napoletano a quel tempo vi era penuria di rottame ordinario;
- su detto mercato il prezzo del rottame legato era pari a quello del rottame ordinario. In queste condizioni, l'impiego di rottame legato, anche se implicava costi maggiori rispetto all'impiego di rottame ordinario, era economicamente più favorevole in considerazione delle maggiori spese necessarie per l'approvvigionamento di rottame ordinario sui mercati più lontani e per l'esonero dall'onere perequativo concesso per il rottame legato.

Il vantaggio dell'impiego di rottame legato è inoltre dimostrato dagli elevati quantitativi di detto tipo di rottame acquistati dalla *ricorrente* dopo il 1958. Per quale ragione la *ricorrente* non avrebbe sfruttato detto vantaggio negli anni precedenti?

Sul punto b)

Innanzitutto si deve notare che l'identità di prezzo dei due tipi di rottame sul mercato napoletano è dovuta alla struttura del mercato stesso, specie nel periodo considerato. La mancanza di fonderie che producono acciaio legato, la disponibilità di detto



rottame grazie alle imprese che utilizzavano semilavorati di acciaio legato acquistati altrove, e le notevoli spese di trasporto occorrenti per inviare al nord tale materiale costituiscono le principali ragioni di detta identità.

In secondo luogo è necessario ricordare che la F.A.N. aveva già dimostrato, mediante un certificato ufficiale rilasciato dalla Camera di commercio di Napoli, che su quel mercato non si registravano domande distinte per i due tipi di rottame; anche l'identità di prezzo è dimostrata da un attestato rilasciato da detta Camera di commercio, la cui autenticità rimane indubbia fino a quando l'autorità giudiziaria non si pronuncerà in senso contrario.

Tenuto conto di questi elementi e dei certificati, non si comprende come l'Alta Autorità abbia potuto concludere nella sua decisione che, anche a motivo dell'identità di prezzo, il rottame litigioso era rottame ordinario.

Sul punto *d*)

Poiché la differenza tra rottame legato e rottame ordinario non aveva alcuna rilevanza commerciale sul mercato napoletano, non vi era ragione di indicare, sulle fatture d'acquisto del rottame legato, la percentuale di lega.

Non si deve d'altronde dimenticare che la menzione « rottame legato » nelle fatture d'acquisto mai è stata richiesta prima del 1° maggio 1958, data di entrata in vigore della risoluzione n. 17 della Cassa di perequazione, risoluzione in cui si precisa d'altronde che le « dichiarazioni precedenti, non conformi alle norme applicate in pratica, saranno esaminate in sede speciale, caso per caso ». L'interpretazione della frase da parte delle imprese permetteva loro di acquistare la legittima aspettativa che le dichiarazioni precedenti sarebbero state singolarmente esaminate, tanto che è ora impossibile di porre a loro carico l'onere della prova.

La *ricorrente* d'altronde ha prodotto, a sostegno delle dichiarazioni che riguardano gli acquisti di rottame legato, attestati emessi da un certo numero di fornitori. Detti attestati sono stati redatti in epoca in cui già era nota la definizione ufficiale di « rottame legato »: la definizione si limitava del resto ad adottare una terminologia già molto diffusa. L'Alta Autorità, se aveva dei dubbi circa la veridicità di tali attestati, avrebbe dovuto effettuare delle indagini presso i dichiaranti. Nelle ispezioni del 1958 e del 1962 tale controllo non fu effettuato e se ora la prova richiesta circa la qualità del rottame litigioso è materialmente impossibile, non è lecito far ricadere sull'impresa le conseguenze di tale impossibilità.

La *ricorrente* precisa ancora :

- che la soggezione a gravame del rottame litigioso avrebbe aumentato artificiosamente i costi produttivi della F.A.N. che intendeva compensare il maggior costo di produzione

con l'esonero concesso a detto rottame. Tale aumento si sarebbe ripercosso sulla capacità della F.A.N. di entrare nel gioco della concorrenza ed avrebbe comportato una discriminazione nei suoi confronti.

- Se il contributo perequativo non ha natura di imposizione fiscale, i principi che disciplinano la facoltà delle autorità fiscali di controllare o rettificare le denunce dei contribuenti possono venire applicati alla fattispecie per analogia. In conformità a questi principi, è inammissibile che l'esattezza delle dichiarazioni delle imprese consorziate possa indefinitivamente essere rimessa in discussione.
- La decisione impugnata indica nella motivazione in modo generico che l'impresa non è stata in grado di dimostrare la composizione del « rottame legato », come viene definito il rottame litigioso, e non fa menzione degli argomenti svolti dalla F.A.N. e della documentazione da essa prodotta. Questo atteggiamento è dovuto alla costante preoccupazione dell'Alta Autorità di garantire per quanto possibile il pareggio del bilancio di perequazione.
- Il rifiuto opposto dalla convenuta alla richiesta della F.A.N. di produrre tutta la documentazione relativa alla natura del rottame litigioso dimostra ad abundantiam la debolezza della sua tesi. Da tale documentazione si deduce chiaramente che i motivi per cui l'Alta Autorità ha ammesso che 864 t di rottame avevano la natura di rottame legato, avrebbero dovuto indurla ad ammettere come tali i quantitativi controversi.

La *ricorrente* termina precisando che le considerazioni di cui sopra si riferiscono a tutto il rottame legato di cui trattasi, vale a dire 10 965 t.

La *convenuta* si oppone al tentativo della ricorrente di scindere in due la motivazione dell'atto impugnato invece di considerarla nel suo complesso. Quindi l'affermazione secondo cui l'Alta Autorità avrebbe preso la sua decisione soprattutto poiché l'impresa non è stata in grado di provare la composizione del rottame legato, si fonderebbe su un'analisi artificiosa di detta decisione. Questa, dopo aver ricordato come la F.A.N. aveva intralciato le operazioni di controllo dell'Alta Autorità, ha formulato le sue conclusioni in base a vari elementi e ad un controllo non solo deduttivo ma anche induttivo.

Ciò premesso, la convenuta sottolinea che non è sufficiente la presenza di altri metalli nel rottame per conferire loro il carattere di rottame legato. È necessario a questo scopo che la presenza di altri metalli raggiunga una certa percentuale.

Le percentuali sono state indicate nella risoluzione n. 17 della Cassa di perequazione. La stessa ricorrente non contesta che essi fossero noti alle imprese, dal momento che la risoluzione di cui

sopra ha semplicemente consolidato una prassi già molto diffusa, confermandone i criteri.

Per questi motivi è dunque evidente che l'Alta Autorità può definire rottame legato il rottame litigioso solo a condizione che *sia nota* la percentuale di metalli di lega. Come si può considerare rottame ordinario un rottame commisto ad altri metalli che però non raggiungono il tasso stabilito dall'Alta Autorità, a maggior ragione non si può considerare rottame legato un rottame del quale si ignori il contenuto percentuale di altri metalli.

La ricorrente ha fornito le indicazioni necessarie a proposito dei suoi acquisti di rottame (che l'Alta Autorità ha riconosciuto come rottame legato) effettuati nel febbraio 1958, ma non ha fornito alcuna prova del genere per quanto riguarda il rottame litigioso.

Per questi motivi una discriminazione si sarebbe avuta piuttosto esonerando dalla perequazione questo rottame, discriminazione che si sarebbe risolta in un danno per le imprese che hanno regolarmente dimostrato la composizione del rottame legato.

È errato credere che l'indicazione della percentuale di lega sarebbe impossibile nel caso specifico, in conseguenza del notevole lasso di tempo trascorso dall'acquisto del rottame dichiarato.

Risulta dalle attestazioni fornite da alcune società (ad esempio Bonada) che tutte le forniture — tra il 1955 e il 1957 — erano recenti rispetto al 1958 ed alcune di esse erano addirittura identiche a quelle in corso cosicché sarebbe stato possibile indicare per tutte, e specie per le ultime, la percentuale di lega.

D'altro canto lo stesso fatto che, secondo la ricorrente, non esistevano mercati separati per il rottame legato e quello ordinario, dimostrerebbe piuttosto, data l'equivalenza economica tra i due tipi di rottame, che non si è mai sentita la necessità di procedere ad un'analisi, così che la completa mancanza di indicazioni, anche a posteriori, circa la percentuale di lega del rottame litigioso, sarebbe essenzialmente imputabile a tale circostanza.

Dal punto di vista tecnico, l'affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe acquistato rottame legato onde evitare gli oneri perequativi presuppone che, per le ragioni di cui sopra, essa abbia proceduto ad un'analisi del rottame onde ottenere tale esenzione. L'analisi sarebbe stata tanto più indispensabile in quanto era necessario conoscere la percentuale di altri metalli nobili nel rottame, sia onde calcolare il costo di produzione, sia per adottare i procedimenti tecnici che consentissero di evitare conseguenze sfavorevoli sulla qualità dell'acciaio dovute alla presenza di altri metalli.

Per tutte queste ragioni, se la ricorrente non ha esibito alcun certificato di analisi, lo si deve al fatto che il rottame litigioso era rottame ordinario, oppure al fatto che la percentuale di altri metalli era tecnicamente ed economicamente trascurabile.

La convenuta ricorda infine che comunque, secondo la risoluzione n. 17 della Cassa di perequazione, i criteri per classificare il rottame come rottame legato sono tre :

- il rottame dev'essere acquistato da un'impresa produttrice di acciai legati;
- l'analisi del rottame deve dimostrare la presenza di altri elementi in una determinata percentuale;
- le fatture devono indicare gli aumenti di prezzo dovuti alla presenza di altri metalli.

La ricorrente, per il rottame litigioso, non avrebbe soddisfatto alcuna di queste condizioni.

Circa la domanda della F.A.N. che si proceda ad istruttoria e che siano prodotti tutti i documenti relativi alla tassazione del rottame litigioso, la convenuta ritiene che la questione controversa sia stata ampiamente discussa tra le parti, e che, essendo stata anche effettuata una perizia, dette misure avrebbero effetto puramente dilatorio.

### 3) Sulla domanda di risarcimento a norma dell'articolo 34 del Trattato

La *convenuta* osserva che la domanda è formulata in termini eccessivamente generici e non è suffragata da argomenti. Né l'errore dell'Alta Autorità, né la sussistenza del pregiudizio allegato, né il rapporto di causa ad effetto tra i due elementi sarebbero stati provati.

## IV — Il procedimento

La fase scritta si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha invitato le parti ad esibire, entro il 15 febbraio 1966, copia della risoluzione n. 17 del Consiglio della Cassa di perequazione del rottame importato, adottata il 24 maggio 1958.

La ricorrente e la convenuta hanno ottemperato all'invito rispettivamente il 14 e il 15 febbraio 1966.

Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 22 febbraio 1966. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 22 marzo 1966.

## IN DIRITTO

### Sulla ricevibilità

La ricevibilità del ricorso non è stata contestata dalla convenuta né dà luogo a rilievi d'ufficio. Il ricorso è quindi ricevibile.

## Nel merito

Nella decisione impugnata si dichiara che la convenuta non ha provato che il rottame di cui trattasi sia rottame legato. Si afferma altresì che le sue dichiarazioni relative all'acquisto di detto rottame non sono suffragate da prove adeguate.

La ricorrente assume in primo luogo che una siffatta pretesa viola le norme generali del Trattato relative al meccanismo finanziario della perequazione e ai principi giuridici vigenti negli Stati membri sull'onere della prova. Avendo le decisioni generali relative alla perequazione del rottame imposto alle imprese unicamente l'obbligo di dichiarare gli acquisti di rottame, queste dichiarazioni dovrebbero essere considerate veritiere fino a prova contraria. D'altro lato, — argomenta la ricorrente — l'Alta Autorità non potrebbe esigere dopo diversi anni prove che essa avrebbe potuto chiedere al momento in cui furono denunciati i fatti contestati. In mancanza di tale richiesta, l'impresa poteva legittimamente ritenere che le sue dichiarazioni fossero conformi alle prescrizioni in vigore. Dato ciò, la pretesa dell'Alta Autorità sarebbe pure viziata da sviamento di potere in quanto imporrebbe alla ricorrente dei contributi maggiori, per non aver quest'ultima allegato alle proprie dichiarazioni elementi di prova che non erano affatto prescritti.

La Corte osserva che, a norma delle decisioni generali che hanno istituito il consorzio, il « rottame di acciaio legato » è esente dai contributi, qualora contenga una determinata percentuale di lega. Dal questionario 2-50 della C.E.C.A. usato dalle imprese fin dal dicembre 1954, risulta che queste erano in grado, fin dall'istituzione del consorzio, di conoscere tali percentuali.

La ricorrente ha fornito all'Alta Autorità un certo numero di indicazioni che sarebbero, a suo parere, atte a provare che il rottame di cui trattasi era rottame legato. La decisione impugnata dichiara insufficienti dette indicazioni in quanto non soddisfano le tre condizioni previste dalla risoluzione n. 17 del Consiglio della Cassa di perequazione per il rottame importato, risoluzione entrata in vigore il 1° maggio 1958. A norma di detta risoluzione, è considerato rottame d'acquisto unicamente quello : 1°) acquistato da imprese produttrici di acciai legati, 2°) contenente determinate percentuali di lega, e 3°) per il quale il prezzo degli elementi nobili è indicato separatamente nella fattura, con menzione del tenore medio.

La ricorrente sostiene che i criteri relativi alla natura dell'acciaio prodotto e al livello dei prezzi del rottame legato non hanno rilievo nella specie. In proposito, essa deduce che a quell'epoca sul mercato napoletano grandi quantità di rottame legato erano offerte a prezzi identici a quelli del rottame ordinario. Dato che l'aumento del costo di produzione derivante dall'impiego

di rottame legato era compensato dal fatto che questo rottame è sottratto ai contributi di perequazione, il suo acquisto risultava quindi, a parità di prezzo, altrettanto vantaggioso di quello del rottame ordinario. A sostegno di tale assunto la ricorrente esibisce un attestato della Camera di commercio di Napoli da cui risulta che a quell'epoca il mercato napoletano era caratterizzato dall'offerta di grandi quantità di rottame legato, allo stesso prezzo del rottame ordinario.

La convenuta non ha contestato detto assunto, né il valore di tale documento. D'altro lato, essa ha riconosciuto la natura di rottame legato a 864 tonnellate di rottame per il quale la ricorrente ha indicato il tenore in metalli di lega, ma che non risponde interamente ai tre criteri sopra indicati.

Ciò posto, il solo criterio decisivo applicabile nella fattispecie, per stabilire se siano veritiere le dichiarazioni della ricorrente relative al rottame di cui trattasi, è quello concernente l'indicazione del tenore medio di metalli di lega, ed appare pertanto necessario esaminare se l'Alta Autorità avesse nella specie il diritto di esigere l'assoluto rispetto di questo criterio, tal quale l'enuncia la risoluzione n. 17 sopra citata.

Anzitutto è da osservarsi che, a differenza del testo francese, il testo italiano di detta risoluzione non menziona l'obbligo delle imprese di indicare, nelle fatture relative agli acquisti di rottame legato, il tenore medio in metalli di lega; ed è assodato che il testo italiano è il solo che sia stato inviato alle imprese italiane, ivi compresa la ricorrente. In secondo luogo, la risoluzione dispone che le dichiarazioni anteriori alla sua entrata in vigore saranno esaminate caso per caso. Dato che, in base a quanto essa stessa dispone, detta risoluzione è divenuta obbligatoria nei confronti delle imprese interessate solo a partire dal 1° maggio 1958, sarebbe illegittimo pretendere l'osservanza nel caso di rottame acquistato ed utilizzato prima di tale data.

Le dichiarazioni della ricorrente relative all'acquisto del rottame di cui trattasi risalgono ad epoca anteriore al 1° maggio 1958. L'Alta Autorità avrebbe quindi dovuto controllare la veridicità di dette dichiarazioni in base ad elementi molteplici e relativi al caso di specie, senza attenersi rigidamente alle prescrizioni indicate nella risoluzione sopra menzionata, e senza esigere in particolare l'indicazione del tenore medio in metalli di lega. Per tutti questi motivi la decisione impugnata, la quale rifiuta di considerare il rottame di cui è causa come rottame legato esente dalla perequazione, non è giuridicamente fondata e va quindi annullata.

La ricorrente ha concluso inoltre per la condanna dell'Alta Autorità al risarcimento dei danni nella misura che la Corte riterrà equa.

Poiché la ricorrente non fornisce alcuna indicazione circa

l'esistenza o l'ammontare del danno asserito, tali conclusioni non possono essere accolte.

### Sulle spese

A norma dell'articolo 69, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, ove ne sia stata fatta domanda. La convenuta va quindi condannata alle spese del giudizio.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,  
sentita la relazione del giudice relatore,  
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,  
visti gli articoli 15, 33, 34, 47 e 53 del Trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,  
visto il protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio,  
visto il regolamento della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, in ispecie l'articolo 69, paragrafo 3,

LA CORTE,

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :

1. È annullata la decisione dell'Alta Autorità della Comunità Europea del carbone e dell'Acciaio, in data 19 maggio 1965, relativa agli obblighi pecuniari della ricorrente nell'ambito del consorzio di perequazione per il rottame importato ed assimilato.
2. La convenuta è condannata alle spese.

Così deciso dalla Corte a Lussemburgo, il 28 aprile 1966.

	Hammes	Delvaux	
Donner	Lecourt		Monaco

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 28 aprile 1966.

Il cancelliere  
A. Van Houtte

Il presidente  
Ch. L. Hammes